



CITTA' DI VIBO VALENTIA

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796
Tel. 0963/599232 - Centralino 0963/599111 - pec: protocollocomuevibo@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 398 DEL 09.01.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19
Sospensione attività didattica in presenza dall'11 al 16 gennaio 2021.
Divieto di assembramento e di stazionamento per le persone in alcune zone della città.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. -6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6^{bis} e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute con cui la Regione Calabria rientra tra i territori per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all' art. 3 del predetto DPCM;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 98 del 28 dicembre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" con la quale, tra gli altri provvedimenti, è stata prorogata la "zona rossa" per la frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, fino a tutto il 15 gennaio 2021;

Rilevato che il Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 630-2020/972 dell'8 gennaio 2021 ha rimarcato che "*l'incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l'epidemia è ancora sostenuta in tutto il Paese e causa un ulteriore accresciuto impatto sui servizi assistenziali. Tre Regioni presentano un RT puntuale significativamente >1*" tra cui la Calabria che presenta un indice di trasmissibilità RT pari a 1,14 in costante aumento;

Visto che lo stesso CTS nella nota sopra richiamata ha rilevato "*un aumento generale del rischio, principalmente dovuto all'incremento dei tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle aree mediche*";

Considerato che nel verbale n. 139 del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo al parere sul differimento delle elezioni del Presidente della Giunta della Regione Calabria, viene evidenziata la necessità di confermare in toto le misure di contenimento e mitigazione, rimarcando "*la necessità di considerare il rischio derivante non solo dalle procedure di voto nelle giornate dedicate alla consultazione elettorale, ma anche tutte le attività propedeutiche necessarie al corretto svolgimento delle elezioni*";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di oggi 9 gennaio 2021 nella quale si considera espressamente che la "*Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca in uno scenario di tipo2 con un livello di rischio moderato di cui al richiamato documento di Prevenzione e risposta a COVID-19*".

Rilevato che dai dati ufficiali provenienti dall'ASP alla data del 9.1.2020 si registra nel Comune di Vibo Valentia -con maggiore incidenza nella Frazione di Piscopio- un numero di positivi pari a 513 e che alla data del 5 gennaio il numero di positivi era pari a 439 e che pertanto si registra **un incremento di ben 75 nuovi casi di contagio da COVID-19 in soli tre giorni di cui uno (il 6 gennaio) festivo;**

Rilevato che applicando il criterio dell'incidenza dei contagi (50 casi ogni 100.00 abitanti) fatto proprio dal Ministero della Salute, alla Città di Vibo Valentia ne deriva **uno scenario di maggiore preoccupazione** ove si consideri il numero degli abitanti pari a circa 33mila raffrontato al numero dei contagiati pari a 513;

Rilevato che la stessa ASP con nota ufficiale Protocollo n. 1150 del 9.1.2021 ha comunicato che *“alla data odierna sia il reparto di Malattie Infettive, che il reparto di Medicina Covid del P.O. di Vibo Valentia, sono al completo”*;

Rilevato che la percentuale di ospedalizzazione è stimata dalla comunità scientifica nella misura media di circa il 10% dei contagiati da Covid-19;

Considerato che nel corso degli ultimi 8 giorni sono state emesse 365 ordinanze di quarantena.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il **carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia per come dimostra il veloce ed elevato incremento dei dati degli ultimi giorni**;

Considerato che in data 4 gennaio 2021 si è riunito il Coordinamento dei 32 Dirigenti Scolastici allargato ai Sindaci della Provincia e all'Asp e che, all'esito:

-è stata formulata *“proposta di procedere alla sospensione per un arco temporale che copra un periodo di almeno 10 giorni (orientativamente sino al 16 gennaio)”*;

-è stato ribadito da tutti i Dirigenti Scolastici intervenuti *“il ruolo importante che la Didattica Digitale Integrata ha ricoperto nelle precedenti settimane di sospensione delle attività in presenza, considerato che si è trattato di attività didattica a pieno titolo e riconosciuta dal MI come “ATTIVITA’ DIDATTICA ORDINARIA” a tal punto da invitare le scuole a rivedere, nell'anno scolastico in corso, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per inserire nello stesso quanto afferisce alla DDI”*.

Ritenuto che, con riguardo alla particolare evidenza epidemiologica che si è venuta a creare, la riapertura dell'attività didattica “in presenza” potrebbe peggiorare significativamente tale situazione con pericolo di innalzamento della curva di rischio sanitario atteso che le scuole rappresentano un luogo di aggregazione in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è complicato e la possibilità di trasmissione del contagio di origine domiciliare è amplificata;

Preso atto che gli studi scientifici internazionali evidenziano come la sospensione delle attività didattiche scolastiche possa nel medio ridurre di circa il 15/24% la capacità di riproduzione del virus;

Considerato che a fronte della compressione **-limitata a soli sei giorni-** dell'attività didattica in presenza vi è l'interesse-dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica;

Avuta garanzia da parte dei medesimi Dirigenti sulla prosecuzione dell'attività didattica in presenza da parte degli alunni diversamente abili ove i genitori ne facciano richiesta;

Tenuto conto che il TAR Calabria con decreto n. 2/2021 dell'8 gennaio 2021 ha sospeso parzialmente l'ordinanza PGR n. 1 del 5.1.2021;

Valutata l'opportunità di verificare l'andamento della curva dei contagi nel territorio comunale e contemporaneamente procedere a **predisporre idonee misure di prevenzione a tutela della popolazione scolastica**;

Considerato altresì, che il Comandante della Polizia Municipale FF ha segnalato il verificarsi di consistenti assembramenti in alcune zone del territorio comunale che, se pure sciolti, tendono a ripetersi sempre negli stessi punti, ricomponendosi celermente;



Considerato che è primario interesse pubblico contenere il rischio di diffusione del virus per mancata ottemperanza ai divieti di assembramento;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.V.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

La sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado compreso l'asilo nido e gli istituti paritari per il periodo dall'11 gennaio 2021 fino al 16.01.2021 compreso

Inoltre

DISPONE

che i Dirigenti scolastici interessati, in ossequio ai protocolli ministeriali:

- a) tengano informati gli uffici dell'ASP competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- b) facciano effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

DEMANDA

ai Dirigenti scolastici del territorio comunale per l'eventuale organizzazione della **didattica a distanza** e per eventuali **diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze**, quali ad esempio gli alunni affetti dal disturbo dello spettro autistico.

DA' ATTO

Che l'Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 del Presidente della Regione Calabria dispone la proroga dell'Ordinanza del P.G.R. nr. 98 del 28.12.2020, relativa alle limitazioni nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia (**ZONA ROSSA**) **fino a tutto il 15.01.2021.**

ORDINA ALTRESI'

Dal 10 gennaio a tutto il 17 gennaio 2021 ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3.12.2020 e successive modificazioni e integrazioni:

1. divieto di assembramento su tutto il territorio comunale;
2. obbligo di indossare la mascherina per come disciplinato dalla vigente normativa in materia e di osservare il distanziamento;
3. **divieto di stazionamento per le persone dalle ore 16 alle ore 22 nelle seguenti vie e piazze della Città di Vibo Valentia:**
 - Corso Umberto I°;
 - Via Fiorentino;
 - Via Roma;
 - Piazza Giuseppe Garibaldi;

- Piazza Edmondo Buccarelli;
- Piazza Luigi Razza;
- Piazza Armando Diaz;
- nei pressi di tutti i distributori automatici di bevande.

REVOCA

La precedente ordinanza n. 139 del 6 gennaio 2021 in quanto superata dalla presente.

AVVERTE E RICORDA

Che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452 c.p. (epidemia colposa), qualora un soggetto positivo violi l'obbligo di quarantena e così facendo contagia una o più persone, rendendo possibile un'ulteriore propagazione della malattia, è punito **con la reclusione da 1 a 5 anni**.

Che l'art. 4 commi 6 e 7 del D.L n. 19/2020, prevede per la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena perchè positive al virus, l'applicazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico leggi sanitarie) che, così come inasprito dallo stesso decreto, è punito con **l'arresto da 3 mesi a 18 mesi** e con l'ammenda da **€. 500,00 ad €. 5.000,00**.

Che ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni di legge da parte degli esercenti commerciali, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti e istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
al Questore di Vibo Valentia;
al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia;
all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Avv. Maria LIMARDO